

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2065

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DANIELI Paolo e BEVILACQUA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2003

—————

Istituzione del ruolo di complemento dei giudici di pace

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La necessità di giungere allo snellimento della durata dei procedimenti civili e penali ha portato alla istituzione del giudice di pace, attuata con la legge 21 novembre 1991, n. 374. Questa figura di magistrato onorario, inizialmente avversata da parte della classe forense e dalla magistratura ordinaria, ha invece contribuito in modo molto significativo all'abbattimento dei tempi di durata media dei processi, tanto da meritarsi le uniche parole di apprezzamento che vengono pronunciate ad ogni cerimonia di apertura dell'anno giudiziario, nelle prolusioni tenute dai procuratori generali sullo stato della giustizia in Italia. Attualmente, con l'attribuzione delle nuove competenze in materia penale, che si va ad aggiungere a quelle già esistenti in materia civile e di opposizione alle ingiunzioni amministrative, i giudici di pace rappresentano la categoria di magistrati sicuramente più a contatto con i cittadini, che riescono così ad avere una risposta molto celere in relazione al servizio «giustizia». In ogni caso, malgrado l'apprezzato e continuo impegno di questi magistrati onorari, non si può ancora considerare risolto il problema della durata complessiva dei processi, non ancora in linea con i tempi, sicuramente più ristretti, che si registrano mediamente negli altri paesi occidentali. A ciò si aggiunga la situazione di disagio in cui si vengono a trovare gli stessi giudici di pace, coscienti della loro situazione di estrema precarietà nella funzione esercitata, legata alla previsione, contenuta nella legge istitutiva e confermata da successive modifiche alla stessa, che il loro incarico non può superare quattro anni, eventualmente protratti per altri quattro e per una sola volta. Non sembra in realtà ragionevole ed opportuno

disfarsi di un così importante patrimonio di esperienza e professionalità che il magistrato onorario acquisisce dopo otto anni di lavoro giudiziario, senza contare che il costo economico di un tal genere di lavoro, retribuito «a cottimo», preme in maniera sicuramente più incisiva sulla collettività di quello che potrebbe essere rappresentato da una retribuzione fissa. In questo quadro si innesta la proposta di creare un ruolo di complemento ad esaurimento dei giudici di pace, con le attuali competenze e con quelle che nel futuro le varie leggi di ordinamento riterranno di attribuire, prevedendo per essi la corresponsione dello stipendio spettante ai magistrati di tribunale con tre anni di anzianità in tale funzione. L'immissione straordinaria nei ruoli della magistratura è attività non nuova per il nostro ordinamento, come dimostrano precedenti norme (regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935 n. 835; decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352; legge 18 maggio 1974, n. 217; legge 4 agosto 1977, n. 516) tutte dirette a fronteggiare carenze di organico e, in definitiva, ad abbreviare i tempi dei procedimenti. Questo disegno di legge tende da un lato a contribuire ad una maggiore speditezza nella definizione dei procedimenti civili e penali, mediante l'istituzione di un ruolo ad esaurimento dei giudici di pace e prevedendo anche l'abrogazione dell'articolo 10-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374 (divieto di applicazione dei giudici di pace) e, dall'altro, ad eliminare lo stato di disagio derivante dalla precarietà dell'incarico. Nel ruolo ad esaurimento andrebbero inquadrati a domanda ed a tempo indeterminato tutti i giudici di pace che hanno pre-

stato servizio per almeno un triennio, in possesso dei requisiti per l'accesso alla magistratura ordinaria e che non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, che ne facciano richiesta entro un mese dalla

data di entrata in vigore dalla legge. Il presente disegno di legge disciplina altresì la possibilità dell'immissione successiva nell'organico della magistratura ordinaria degli appartenenti al ruolo di complemento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito il ruolo di complemento dei giudici di pace ad esaurimento, nel quale sono inseriti, a domanda, i giudici di pace di cui alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, che abbiano prestato servizio in tali funzioni per oltre tre anni, decorrenti dal giorno in cui hanno assunto effettivo possesso della funzione.

Art. 2.

1. Coloro che presentano la domanda di cui all'articolo 1 possono essere immessi a tempo indeterminato nelle funzioni di giudici di pace a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai ruoli della magistratura ordinaria e non abbiano superato il sessantesimo anno di età.

Art. 3.

1. Per l'immissione nel ruolo di cui all'articolo 1 gli interessati devono presentare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda al Consiglio superiore della magistratura, inoltrandola per il tramite del Presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio presso il quale prestano servizio, specificando il possesso di eventuali titoli di preferenza della nomina.

2. La disponibilità a svolgere funzioni esclusivamente in materia penale è considerata titolo di preferenza prioritario rispetto a tutti gli altri.

Art. 4.

1. Il Consiglio superiore della magistratura, entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 3, nomina un'apposita commissione con il compito di redigere le graduatorie per le nomine nel ruolo.

2. Il personale di cui al comma 1 assume servizio presso le sedi assegnate entro un mese dalla data di pubblicazione delle relative graduatorie nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della giustizia.

Art. 5.

1. La funzione di giudice di pace di complemento è incompatibile con qualsiasi altra attività e coloro che all'atto della nomina sono iscritti in albi professionali sono sospesi dal relativo albo di appartenenza per tutto il tempo in cui rimangono in carica.

Art. 6.

1. Al personale reclutato ai sensi dell'articolo 1 sono attribuiti lo stato giuridico, le prerogative e le guarentigie spettanti ai magistrati di ruolo. Il predetto personale percepisce lo stipendio spettante ai magistrati di tribunale con tre anni di anzianità nella detta funzione, con tutte le indennità previste a favore del personale dell'amministrazione giudiziaria e i successivi miglioramenti.

2. Al personale reclutato ai sensi dell'articolo 1 sono versati dal Ministero della giustizia gli oneri spettanti in materia di assistenza e previdenza.

Art. 7.

1. Il Ministero della giustizia, ai fini dell'immissione nei ruoli ordinari, bandisce ogni anno un corso - concorso, per un nu-

mero di posti pari al 30 per cento di quelli che si rendono liberi in magistratura, riservato al personale reclutato ai sensi dell'articolo 1 e finalizzato al perfezionamento tecnico-pratico. Al termine del corso-concorso i candidati sostengono una prova scritta di carattere pratico, consistente nella redazione di uno degli atti tipici delle funzioni giudicanti. Non si applica l'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

Art. 8.

1. Il corso-concorso di cui all'articolo 7 ha la durata di nove mesi ed è organizzato presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, nelle sedi individuate dal Consiglio superiore della magistratura, secondo la normativa che ne disciplina le attività formative. I candidati provenienti da sedi diverse sono considerati in missione.

Art. 9.

1. I criteri di valutazione della prova pratica di cui all'articolo 7, nonché le modalità del suo svolgimento ed il punteggio da attribuire alla medesima, sono stabiliti con deliberazione dal Consiglio superiore della magistratura.

Art. 10.

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono posti a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Art. 11.

1. È abrogato l'articolo 10-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374.

Art. 12.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

